



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

DISCIPLINA DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA

(approvata con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 21.05.2022)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente atto disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di Porto Mantovano.

Art. 2 Definizioni

1. Per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche” si intendono le riunioni della Giunta, che si svolgono con la seguente modalità:
 - a. uno o più o tutti i componenti e/o il Segretario Generale sono collegati per videoconferenza e/o in videochiamata, partecipando a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, comunque in modalità sincrona e in tempo reale.
2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video, idonei a garantire la tracciabilità dei partecipanti ovvero l’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

Art. 3 Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni deve garantire la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a. la segretezza della seduta;
 - b. l’identificazione degli intervenuti;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, in collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - d. la visione degli atti della riunione;
 - e. lo scambio di documenti;
 - f. la visione dei documenti mostrati e oggetto di votazione;
 - g. la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
 - h. la constatazione e proclamazione dei risultati delle votazioni.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud, WhatsApp, ecc.).

Art. 4 Convocazione

1. La convocazione delle adunanze avviene con le modalità ordinarie normalmente utilizzate, ma con specificazione che la riunione è in modalità telematica in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, videochat ecc) ed ogni componente della Giunta garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.
2. Il link di collegamento alle sedute in modalità telematica può essere inviato successivamente alla convocazione, purchè in tempo utile a garantire a tutti la possibilità di collegarsi.

Art. 5 Svolgimento delle sedute

1. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità previsti dalla legge per l'assunzione di deliberazioni della Giunta.
2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
3. La seduta si considera svolta nel luogo indicato nella convocazione.
4. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio oppure, solo in casi di momentanea interruzione dell'audio, con modalità gestuale chiara.
5. Il supporto tecnologico è fornito dai Servizi Informatici anche mediante soggetti terzi.
6. Della seduta in modalità digitale viene preso atto a verbale.
7. Qualora durante lo svolgimento delle riunioni vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento da parte di alcuni, si darà ugualmente corso all'assemblea solo se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
8. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello. Restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art.6 Disposizioni finali - Entrata in vigore.

1. La presente disciplina è approvata con delibera di Giunta Comunale ed entra immediatamente in vigore, attesa l'urgenza.